



24.6.2010

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1921/2009, presentata da Jörg Mittmann, cittadino tedesco, sul pagamento delle imposte in tre paesi diversi

### 1. Sintesi della petizione

Il firmatario, un cittadino tedesco che lavora per un'impresa svizzera, ha svolto per un certo periodo la propria attività lavorativa in Austria per conto di tale impresa. In quanto residente in Germania, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi anche in tale paese. L'autorità fiscale austriaca ha preteso anch'essa la presentazione di una dichiarazione dei redditi da parte del firmatario per l'attività lavorativa da questi svolta in Austria. Il firmatario non è stato tuttavia in grado di stabilire quale convenzione bilaterale in materia fiscale fosse applicabile al suo caso. Dopo aver recuperato a distanza di anni l'importo delle imposte versate in Svizzera per il suo periodo di lavoro in Austria, il firmatario ha potuto effettuare i versamenti relativi alla cartella esattoriale austriaca. Le autorità austriache gli hanno tuttavia imposto il pagamento di tasse e interessi supplementari a causa del tardivo versamento degli importi dovuti. Il firmatario considera illegittima tale richiesta, dal momento che egli non ha tratto alcun vantaggio dal ritardo nei pagamenti. Egli sostiene di avere sempre versato le imposte dovute in Svizzera per il periodo considerato e afferma che tali versamenti sono stati trattenuti dall'autorità fiscale di detto paese. Il firmatario, che riferisce che l'autorità fiscale austriaca ha respinto le sue obiezioni al riguardo, chiede che la stessa annulli la richiesta di pagamento delle tasse e degli interessi supplementari per tardivo versamento. Il firmatario afferma inoltre che, se da un lato le imprese sono sempre più agevolate a svolgere attività commerciali transfrontaliere, dall'altro la situazione fiscale dei dipendenti transfrontalieri diviene sempre più complessa. Invoca la semplificazione e una definizione più precisa delle norme e della compensazione reciproca delle imposte tra le autorità fiscali dei diversi paesi.

### 2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni

(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

### 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 24 giugno 2010

"Il firmatario, un cittadino tedesco che risiede in Germania e lavora per un'impresa svizzera, nel 2000 e nel 2001 ha svolto l'attività in Austria. Ha versato in Svizzera le imposte dovute, anche se, conformemente alla convenzione sulla doppia imposizione applicabile, avrebbe dovuto farlo in Austria. Oltre alle imposte stesse, l'ufficio tributario austriaco competente gli ha anche imposto il pagamento di una maggiorazione nonché tasse e interessi di mora per pagamento tardivo.

Il firmatario propone

- il rimborso da parte dell'ufficio tributario austriaco delle maggiorazioni e degli interessi per ritardato pagamento;
- un accordo tra uffici tributari in merito all'ente destinatario e alle imposte da percepire e che anche questa operazione sia oggetto di compensazione reciproca. Non avrebbe dovuto versare né interessi né tasse per pagamento tardivo, in quanto le imposte sono state corrisposte dal firmatario alla scadenza naturale.

Occorre innanzitutto richiamare l'attenzione in generale sul fatto che il settore delle imposte dirette è al momento oggetto di un'armonizzazione relativamente ridotta all'interno dell'UE. Tale situazione riguarda anche la questione dell'eliminazione della doppia imposizione nell'UE, poiché finora nel quadro del diritto dell'Unione europea non è stata adottata alcuna misura di unificazione o armonizzazione volta a evitare la doppia imposizione delle persone fisiche. Non è materia del diritto dell'UE neppure la conclusione delle convenzioni sulla doppia imposizione nonché la relativa applicazione e interpretazione nei singoli Stati membri.

Occorre anche rilevare che l'eliminazione della doppia imposizione e delle problematiche ad essa connesse rientra tra i presupposti per un buon funzionamento del mercato interno, ma che in mancanza di misure di unificazione o di armonizzazione nell'ambito del diritto dell'UE la competenza di determinare, tramite convenzione o unilateralmente, i criteri di ripartizione del potere impositivo spetta esclusivamente agli Stati membri, in particolare nel caso di eliminazione della doppia imposizione (cfr., per esempio, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-336/96, *Gilly*, punti 24 e 30). Questo avviene grazie alla conclusione di convenzioni sulla doppia imposizione e la relativa applicazione pratica in casi transfrontalieri da parte delle autorità competenti dei singoli Stati membri.

Nell'esercizio di tale competenza gli Stati membri sono tuttavia tenuti, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, a rispettare gli obblighi ad essi discendenti dal TFUE. In particolare, gli Stati membri non possono operare alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, e al contempo è fatto loro divieto di limitare illecitamente le libertà fondamentali. Questi principi si applicano soprattutto nel caso di lavoratori migranti, cui appartengono anche i frontalieri. Per quanto riguarda la Svizzera, che non è uno Stato membro dell'Unione, essa è tuttavia tenuta, in forza del relativo accordo sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999, a riconoscere ai lavoratori dipendenti, che sono cittadini di altri Stati membri (tra cui i frontalieri), gli stessi vantaggi fiscali dei lavoratori dipendenti nazionali (allegato I, articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo).

Gli svantaggi evocati dal firmatario non sono da considerare un'ingerenza nei suoi diritti di lavoratore migrante. Riguardano piuttosto il fatto che i suoi consulenti gli hanno per troppo tempo interpretato in modo errato la situazione giuridica che emerge dalla ripartizione del potere impositivo in conformità dell'attuale convenzione sulla doppia imposizione. Il firmatario deve assumersi la responsabilità esclusiva di questa valutazione. La stessa ripartizione del potere impositivo non rappresenta di per sé, alla luce di quanto precede e in mancanza di armonizzazione, alcuna ingerenza nei diritti del firmatario.

Per quanto attiene alla seconda rivendicazione del firmatario, gli Stati membri (e la Svizzera) possono accordarsi liberamente, in linea di principio, su meccanismi come quelli evocati. I principi di libera circolazione (in questo caso del lavoratore) non devono tuttavia creare un obbligo. Come indicato, tali disposizioni rientrano nella sfera di competenze degli Stati interessati."